Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 11 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 12 maggio 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio* 1938-XVI, *registro n.* 27 *Africa Italiana, foglio n.* 120.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Bianchi Luigi di Angelo e fu Anita Bernardini, nato il 7 ottobre 1912 a Genova, sottotenente di complemento del III battaglione arabo-somalo. — Durante due giorni di aspro combattimento, con generoso slancio e grande entusiasmo, guidava il proprio plotone alla conquista di una posizione fortemente presidiata da numerosi elementi nemici annidati in caverna. Quasi circondato si difendeva con lancio di bombe a mano infliggendo numerose perdite all'avversario ed agevolando così l'azione dei reparti laterali. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Bonelli Mario di Giuseppe e di Fenoglio Maria, nato il 12 settembre 1904 a Clavesana (Cuneo), tenente s.p.e. del III battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone mitraglieri, durante un violento combattimento che per due giorni metteva a dura prova il suo reparto, con calma esemplare e sprezzo del pericolo guidava i propri uomini in audaci sbalzi a brevissima distanza dal nemico, per batterlo più efficacemente. A ripetuti e sanguinosi contrattacchi eseguiti di notte dall'avversario, accanitamente resisteva con lancio di bombe a mano; con l'esempio del suo valore infondeva ai superstiti nuovo vigore. Manteneva la posizione raggiunta dando alta e costante prova di tenacia, slancio, ardimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Gasparri Raffaele di Stefano e di Berni Patrizia, nato a Caserta il 12 luglio 1908, tenente s.p.e. del comando genio delle F. A. della Somalia (*alla memoria*). — Ufficiale del Genio volontario in A. O. assegnato alla direzione d'importanti lavori in zona d'operazioni, sempre primo fra i primi, dovunque urgeva la sua azione incitatrice di comandante, si distinse per ardimento nello sventare insidie nemiche e fu esempio mirabile di fede e di alto sentimento del dovere. Contratta grave malattia, non volle abbandonare mai il suo posto. Moriva nell'adempimento del suo dovere. — Somalia, ottobre 1935 - gennaio 1936-XIV.

Zanotto Mario fu Lelio e fu Zanetti Maddalena, nato a Padova il 13 gennaio 1895, capitano s.p.e. del III battaglione arabo-somalo — Comandante di compagnia, in due giorni di aspro combattimento contro nemico numericamente superiore ed annidato in caverna, portava con decisione il proprio reparto all'attacco sotto nutrito fuoco di fucileria e di mitragliatrici, raggiungendo tutti gli obiettivi assegnatigli. Contrattaccato sui fianchi e sulla fronte, con vigorosa azione respingeva il nemico infliggendogli gravi perdite. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Agostinacchio Luigi fu Francesco e fu Teresa De Pascale, nato a Spinazzola (Bari), il 26 ottobre 1899, tenente complemento del III battaglione arabo-somalo. — Durante due giorni di aspro combattimento, guidava il proprio plotone con grande slancio ed ardimento alla conquista di vari elementi di trincea nemici, che occupava infliggendo all'avversario gravi perdite con lancio di bombe a mano ed agevolando così l'azione concomitante dei reparti laterali. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Argento Gaetano di Angelo e fu Edvige Baldini, nato il 14 giugno 1910 a Mantova, sergente maggiore del I raggruppamento arabo-somalo. — In lungo ed aspro combattimento si offriva più volte per importanti e rischiosi servizi fra cui il rifornimento delle munizioni ai reparti in linea attraverso zona fortemente battuta e li portava a termine dando prova di perizia e coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Bergamasco Arrigo di Iginio e di Bonandini Silvia, nato ad Adria (Rovigo) il 30 ottobre 1908, sottotenente medico complemento del III battaglione arabo-somalo. — In qualità di dirigente del servizio sanitario di un battaglione arabo-somalo, in due giornate di aspro e continuo combattimento, non trovando a conveniente distanza un luogo adatto per l'impianto del posto di medicazione, con ardimento e generosa abnegazione si portava presso la prima linea, in località scoperta e battuta da nutrito fuoco nemico, per dare pronto soccorso ai feriti. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Cammarata Edoardo di Giuseppe e fu Rocca Riscaldi, nato a Petralia Soprana (Palermo) il 6 dicembre 1902, sergente del raggruppamento bande operanti « Bechis ». — Comandante di una sottobanda, in una spedizione contro un nucleo nemico capeggiato da un pericoloso ribelle, si distingueva per valore ed audacia, riuscendo a disperdere il nucleo ed a ferirne gravemente il capo. — Duro, 2 maggio 1936-XIV.

Crimi Giovanni di Egidio e di Tornabene Pasqua, nato il 28 ottobre 1908 a Catania, sottotenente medico del VI battaglione arabo-somalo. — Ufficiale medico di battaglione indigeno, si prodigava nella cura di numerosi feriti esplicando con coraggio la propria missione in zone intensamente battute e portandosi nei pressi delle linee avanzate perchè la sua opera riuscisse più pronta. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

De Lentulus Luigi fu Edmondo e fu Virginia Poccianti, nato a New York il 22 febbraio 1901, tenente in s.p.e. del III battaglione arabo-somalo. — Aiutante maggiore di un battaglione arabo-somalo, in due giorni di aspro e continuo combattimento contro nemico annidato in caverne, si prodigava incessantemente per assicurare il collegamento fra i reparti impegnati in strenua lotta a brevissima distanza dall'avversario, percorrendo più volte zone intensamente battute e dando prova esemplare di coraggio ed abnegazione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Fontanelli Aldo fu Gualtiero e fu Maria Teresa Cenesi, nato a Bologna il 19 agosto 1905, sergente maggiore del 1° gruppo artiglieria cammellata della Somalia. — Sottufficiale addetto ad un gruppo di batterie cammellate in appoggio a battaglioni somali impegnati in aspro combattimento, coadiuvava validamente e con slancio il proprio ufficiale nella organizzazione dei servizi di osservazione e collegamento in terreno intensamente battuto dal fuoco avversario. Compiva nottetempo, attraverso zona non del tutto sgombrata dal nemico, un difficile rifornimento di munizioni alle batterie fortemente impegnate, dimostrando coraggio, perizia ed iniziativa. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV

Garganese Eupremio fu Antonio Emanuele e fu Acetulli Maria Antonietta, nato a Brindisi il 1° gennaio 1901, capitano s.p.e. del 1° gruppo artiglieria cammellata della Somalia. — Comandante di batteria assegnata in appoggio ad un battaglione somalo fortemente impegnato, prendeva ripetutamente posizione allo scoperto e, benchè fatto segno a violento tiro di mitragliatrici e fucileria nemiche, dirigeva con esemplare calma e perizia il fuoco dei propri pezzi, infliggendo all'avversario gravi perdite e contribuendo così alla caduta di una forte posizione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Giudice Alessandro fu Giuseppe e fu Vitale Giuseppa, nato il 10 marzo 1911 a Vittoria (Caltanissetta), sottotenente di complemento della 4ª compagnia idrici « S » autocarreggiata. — Comandante di plotone idrico al seguito di colonna operante, dava prova in numerose circostanze di coraggio ed abnegazione. In uno scontro con un nucleo nemico si comportava con valore. — Somalia, marzo - maggio 1936-XIV.

Ghidetti Aldo fu Evaristo e di Amalia dell'Orto, nato ad Alba (Cuneo) il 22 aprile 1908, tenente s.p.e. del 1° gruppo artiglieria cammellata della Somalia. — Ufficiale addetto ad un comando di gruppo di batterie cammellate, concorreva validamente alla organizzazione dei collegamenti esponendosi in terreno scoperto intensamente battuto dal tiro avversario. Fatto segno a violento fuoco, compiva nottetempo un difficile rifornimento munizioni e viveri alle batterie fortemente impegnate, dimostrando in tutti i compiti a lui assegnati durante il duro combattimento, calma, perizia e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Parenti Francesco di Italo e di Dalla Noce Maria, nato a S. Giorgio Piacentino il 7 giugno 1909, sottotenente complemento del IV battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone sosteneva in combattimento tre violenti attacchi nemici. Ferito ad un braccio, rinunciava ad ogni soccorso e rimaneva al suo posto per oltre cinque ore. Si allontanava dalla linea, soltanto in seguito ad ordine del proprio comandante di compagnia. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ronga Giuseppe fu Erminio Marcello e di Taverna Dina, nato a Castelnuovo Belbo (Asti) il 4 luglio 1907, tenente s.p.e. del III battaglione arabo-somalo. — Addetto al comando di un battaglione arabo-somalo, in due giorni di aspro e continuo combattimento contro nemico annidato in caverne si prodigava incessantemente per assicurare il collegamento fra i reparti impegnati in strenua lotta a brevissima distanza dall'avversario, percorrendo molte volte zone battute intensamente e dando prova esemplare di coraggio. Già distintosi per slancio e valore in precedenti azioni, in qualità di comandante degli esploratori del battaglione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Addari Amerigo di Silvio e fu Piroddi Maria, nato il 3 dicembre 1906 a Genoni (Nuoro), sergente maggiore (3391) del 1° gruppo artiglieria cammellata della Somalia. — Sottufficiale di una pattuglia O. C. distaccata presso un battaglione somalo fortemente impegnato, in due giorni di combattimento, sotto intenso fuoco nemico assicurava il collegamento col comando di gruppo e si prodigava nell'adempimento del proprio servizio dimostrando coraggio, perizia, iniziativa. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Allegretti Carmine di Vincenzo e di Aresia Siria, nato a Napoli il 24 luglio 1913, geniere della 51ª compagnia zappatori artieri - divisione « Peloritana ». — Geniere di una sezione impiegata nella costruzione, sotto il fuoco nemico, d'importanti lavori, si distingueva per sprezzo del pericolo e coraggioso contegno. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Aleandri Giacomo fu Valentino e fu Filomena Alegiani, nato a Roma l'11 febbraio 1900, tenente medico s.p.e. del comando 1° raggruppamento arabo-somalo. — Dirigente il servizio sanitario di un raggruppamento arabo-somalo, durante lungo, aspro e sanguinoso combattimento, si prodigava nella raccolta e nella cura dei feriti in zona fortemente battuta dal fuoco, dimostrando sereno coraggio ed alto senso del dovere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Annina Giorgio di Giovanni e di Carpensani Vincenza, nato a Modica (Ragusa) il 20 marzo 1911, geniere (18572) della 72ª compagnia zappatori artieri (divisione « Peloritana »). — Nell'esecuzione di lavori stradali in zone infestate dall'insidia nemica, dava prova di coraggio ed abnegazione. — Somalia, ottobre 1935-XIII - maggio 1936-XIV.

Asta Giuseppe di Gaspare e di Culcasi Antonina, nato a Erice (Trapani) il 5 novembre 1910, sottotenente del V battaglione arabo-somalo. — In aspro combattimento contro nemico fortemente organizzato, trascinava con slancio il suo plotone all'assalto ricacciando l'avversario ed infliggendogli gravi perdite. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Badocco Benvenuto di Giuseppe e di Lina Miglioretto, nato a Bassano (Vicenza) il 5 agosto 1913, geniere della 51ª compagnia zappatori artieri « Divisione Peloritana ». — Geniere di una sezione impiegata nella costruzione, sotto il fuoco nemico, d'importanti lavori, si distingueva per sprezzo del pericolo e coraggioso contegno. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Bergandi Natale di Bartolomeo e di Virginia Giglione, nato a Vische Canavese (Ivrea) il 23 dicembre 1912, geniere della 51ª compagnia zappatori artieri « Divisione Peloritana ». — Geniere di una sezione impiegata nella costruzione, sotto il fuoco nemico, d'importanti lavori, si distingueva per sprezzo del pericolo e coraggioso contegno. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Beretta Guido fu Carlo e di Zuccaro Giselda, nato a Momo (Novara) il 6 ottobre 1903, tenente in s.p.e. del comando 1° raggruppamento arabo-somalo. — Comandante di plotone comando di un raggruppamento arabo-somalo, durante lungo ed accanito combattimento assolveva importanti e rischiosi incarichi, dimostrando sereno coraggio ed elevato sentimento del dovere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Bertoletti Giovanni di Luigi e di Caverini Emma, nato a Oalce (Trento) il 28 aprile 1913, soldato (28892) della 4ª compagnia idrici speciale autocarreggiata. — Facente parte di un plotone idrico al seguito di colonna operante, dava prova in numerose circostanze di coraggio ed abnegazione. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Bocca Giacomo di Luigi e di Capra Rosalia, nato il 4 febbraio 1911 a Bosco Marengo (Torino), sergente (18900) della 4ª compagnia idrici speciale autocarreggiata. — Facente parte di un plotone idrico al seguito di colonna operante, dava prova in numerose circostanze di coraggio ed abnegazione. — Somalia, aprile - maggio 1936-XIV.

Boccardo Giovanni di Edoardo e di Oldano Erminia, nato il 20 settembre 1899 a Mombercelli d'Asti, maresciallo maggiore del 1° raggruppamento arabo-somalo. — Sottufficiale addetto ad un comando di raggruppamento A. S. durante un lungo ed aspro combattimento si prodigava nell'assolvimento delle proprie mansioni, distinguendosi per calma e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Castagna Gaetano di Leone e di Bersani Angela, nato a Borgonuovo (Piacenza) il 3 luglio 1914, caporale del comando 1° raggruppamento arabo-somalo. — Radiotelegrafista di una stazione R. T. di raggruppamento A. S. durante un lungo ed aspro combattimento assolveva coraggiosamente i suoi compiti sotto intenso fuoco nemico. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Cianferoni Olinto di Remo e di Luisa Fumeli, nato a Napoli il 18 giugno 1912, geniere della 51ª compagnia zappatori artieri, divisione « Peloritana ». — Geniere di una sezione impiegata nella costruzione, sotto il fuoco nemico, d'importanti lavori, si distingueva per sprezzo del pericolo e coraggioso contegno. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Daina Renato fu Giulio e di Maria Antonietta Conti, nato a Roma il 12 ottobre 1909, tenente in s.p.e. del 1° gruppo artiglieria cammellata della Somalia. — Sottocomandante di batteria, in varie prese di posizione allo scoperto e sotto intenso fuoco di fucileria nemica, dimostrava calma, coraggio e perizia. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

De Angelis Leo fu Luciano e di Maria Posner, nato a Casarsa (Udine) il 6 marzo 1911, tenente in s.p.e. del 1° gruppo artiglieria cammellata della Somalia. — Comandante di sezione d'artiglieria, sotto intenso fuoco di fucileria e mitragliatrici nemiche, dirigeva il fuoco dei propri pezzi con calma, coraggio e perizia. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

De Palo Vincenzo fu Salvatore e di Isabella Ungaro, nato a Bari il 1° gennaio 1900, tenente in s.p.e. del comando 1° raggruppamento arabo-somalo. — In lungo ed aspro combattimento disimpegnava importanti e rischiosi compiti di collegamento in terreno fortemente battuto dal nemico, dimostrando sereno sprezzo del pericolo ed elevato sentimento del dovere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Emeri Tullio di Dario e di Amelia Albertini, nato a Trento il 20 luglio 1904, tenente in s. p. e. del 1° gruppo artiglieria cammellata della Somalia. — Sottocomandante di batteria, sotto intenso fuoco proveniente da pattuglie nemiche che la minacciavano da presso, organizzava la presa di posizione dei pezzi e la difesa vicina, eliminando poi con rapida azione la minaccia. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Fabbri Gino fu Alfredo e di Longhi Maria, nato a Goito (Mantova) il 4 gennaio 1903, tenente della 51ª compagnia z. a. - Divisione « Peloritana ». — Comandante di plotone zappatori artieri, incaricato di importanti e pericolose missioni in zone infestate dal nemico, fu costante esempio di sprezzo del pericolo e di abnegazione. — Gianagobò, 5 maggio 1936-XIV.

Fantinato Pietro di Giovanni e di Moro Maria, nato il 1° ottobre 1913, caporale del XXXIII battaglione zappatori artieri. — Durante le operazioni per la conquista dell'Hararino si prodigava nella esecuzione di lavori stradali, dando prova in numerose circostanze di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Ogaden-Harar, febbraio-maggio 1936-XIV.

Fragano Gerlando fu Sebastiano e di Gennardi Giacoma, nato a Porto Empedocle (Ennâ) il 27 aprile 1912, sottotenente complemento della 4ª compagnia idrici speciale autocarreggiata. — Comandante di plotone idrico al seguito di colonna operante, dava prova in numerose circostanze di coraggio ed abnegazione. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Francini Dante fu Guerino e fu Losi Bianca, nato a Cortona (Arezzo) il 22 novembre 1909, soldato (12227) del comando 1° raggruppamento arabo somalo. — Radiotelegrafista di una stazione R. T. di raggruppamento A. S., durante un lungo ed aspro combattimento, assolveva coraggiosamente i suoi compiti sotto intenso fuoco nemico. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Gagliardi Vito di Antonio e fu Rosa Losacco, nato a Bari il 10 febbraio 1908, sergente maggiore del comando 1° raggruppamento A. S. — Sottufficiale addetto ad un comando di raggruppamento A. S. durante un lungo ed aspro combattimento, si prodigava nell'assolvimento delle proprie mansioni, distinguendosi per calma e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Gallo Giuseppe fu Luigi e di Trofimena Amato, nato a Minori (Salerno) il 7 settembre 1893, 1° capitano s. p. e. del comando genio F. A. della Somalia. — Durante le operazioni del fronte somalo si distinse per abnegazione e sprezzo del pericolo. — Somalia, novembre 1935-maggio 1936-XIV.

Giarritta Salvatore di Francesco e di Faranna Domenica, nato a Patti Marina (Messina) il 21 marzo 1911, soldato (31242) della 72ª compagnia zappatori artieri - Divisione « Peloritana ». — Nell'esecuzione di lavori stradali in zone infestate dall'insidia nemica, dava prova di coraggio ed abnegazione. — Somalia, ottobre 1935-maggio 1936-XIV.

Latella Francesco di Stefano e di Morabito Rosaria, nato a Montebello Ionico (Reggio Calabria) il 5 aprile 1911, sergente della 4ª compagnia idrici speciale autocarreggiata. — Facente parte di un plotone idrico al seguito di colonna operante, dava prova in numerose circostanze di coraggio ed abnegazione. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Licci Giuseppe fu Cesario e di Ingrosso Laura, nato a Calimera (Lecce) l'8 giugno 1904, tenente in s.p.e. della 7ª batteria cammellata della Somalia. — Sotto comandante di batteria, incaricato durante un aspro combattimento di portare parte della batteria in posizione avanzata, assolveva il compito con perizia e sprezzo del pericolo. — Elo Salei, 11-14 gennaio 1936-XIV.

Lissoni Pietro di Luigi e fu Mappelli Luigia, nato il 27 agosto 1913 a Gavenago Brianza (Milano), soldato (14892) della 4ª compagnia idrici speciale autocarreggiata. — Facente parte di un plotone idrico al seguito di una colonna operante, dava prova in numerose circostanze di coraggio ed abnegazione. — Somalia, aprile - maggio 1936-XIV.

Malgherini Leonida di Attilio da Mantova, nato il 19 maggio 1896, capitano di complemento della 72ª compagnia zappatori artieri - Divisione « Peloritana ». — Comandante delle truppe del genio di una colonna operante, eseguiva, sotto il fuoco nemico, ardite ricognizioni distinguendosi per il suo coraggioso contegno. — Ogaden-Harar, aprile 1936-XIV.

Maltana Pietro di Massimo e di Massiddu Maria, nato ad Alghero (Sassari) il 5 gennaio 1911, soldato (12300) della 72ª compagnia zappatori artieri - Divisione « Peloritana ». — Nell'esecuzione di lavori stradali in zone infestate dall'insidia nemica, dimostrava coraggio ed abnegazione. — Somalia, ottobre 1935-maggio 1936-XIV.

Marcon Gino di Giobatta e fu Munari Girolama, nato a Marostica (Vicenza) il 12 ottobre 1913, soldato della 72ª compagnia zappatori artieri - Divisione « Peloritana ». — Nell'esecuzione di lavori stradali in zone infestate dall'insidia nemica, dimostrava coraggio ed abnegazione. — Somalia, gennaio-maggio 1936-XIV.

Marasco Francesco di Rosario e di Spula Caterina, nato a S. Giovanni in Fiore (Cosenza) il 16 luglio 1913, geniere della 51ª compagnia zappatori artieri - Divisione « Peloritana ». — Geniere di una sezione impiegata nella costruzione, sotto il fuoco nemico, d'importanti lavori, si distingueva per sprezzo del pericolo e coraggioso contegno. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Mari Francesco fu Raffaele e di D'Amico Maria, nato il 15 febbraio 1911 a S. Severino Rota (Salerno), sergente della 4ª compagnia idrici speciale autocarreggiata. — Facente parte di un plotone idrico al seguito di colonna operante, dava prova in numerose circostanze di coraggio ed abnegazione. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Mauri Ilario di Biagio e di Garimoldi Maria, nato il 25 settembre 1911 a Erba Incino (Como), soldato (21487) della 4ª compagnia idrici speciale autocarreggiata. — Facente parte di un plotone idrico al seguito di colonna operante, dimostrava, in uno scontro con armati nemici, aggressività e coraggio. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Menechini Mario di Telemaco e di Sebastiani Sefferina, nato il 5 novembre 1912 a Castel dell'Aquila (Terni), soldato (24675) della 4ª compagnia idrici speciale autocarreggiata. — Facente parte di un plotone idrico al seguito di colonna operante, dava prova in numerose circostanze di coraggio ed abnegazione. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Murari della Corte Brà Enrico fu Francesco e fu Fiorenza Barbarau Capra, nato a Vicenza il 14 agosto 1893, capitano di complemento del comando 1° raggruppamento arabo-somalo. — Addetto ad un comando di raggruppamento A. S., durante un lungo ed aspro combattimento assolveva i vari incarichi affidatigli con capacità, iniziativa e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Pagliocchini Elio di Catone e di Adele Torti, nato a Passano (Orvieto) il 14 aprile 1909, tenente veterinario s.p.e del comando 1° raggruppamento arabo-somalo. — Ufficiale veterinario di un raggruppamento A. S., partecipava ad importanti operazioni di guerra. In un lungo ed accanito combattimento si offriva per cooperare al rifornimento delle munizioni ai reparti impegnati, dando prova di sereno coraggio e di elevato sentimento del dovere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Passi Ermes di Giuseppe e di Rossi Seconda, nato a Mede (Pavia) il 18 novembre 1911, sottotenente complemento della 7ª batteria cammellata della Somalia. — Comandante di pattuglia O. C. durante un aspro combattimento si distingueva per il suo coraggioso contegno. — Ganale Doria, 11-12 gennaio 1936-XIV.

Passalacqua Francesco di Vito e di Vitale Nicolina, nato a Cinis (Palermo) il 16 marzo 1909, sergente del comando 1° raggruppamento A. S. — Sottufficiale addetto al comando di un raggruppamento A. S., durante un lungo ed aspro combattimento, si prodigava nell'assolvimento delle proprie mansioni, distinguendosi per calma e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Pedrelli Alessandro di Giuseppe e di Fantoni Anita, nato il 20 settembre 1912 a Fidenza (Parma), caporale (31013) della 4ª compagnia idrici speciale autocarreggiata. — Graduato di un plotone idrico al seguito di colonna operante, dava prova in numerose circostanze di coraggio ed abnegazione. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Pesola Giovanni di Nunzio, nato a Molfetta il 13 gennaio 1911, sergente maggiore del comando genio F. A. della Somalia - battaglione trasmissioni. — Eseguiva rischiose ricognizioni e partecipava ad un combattimento distinguendosi per coraggio e perizia. — Dagnerei, 18-20 ottobre 1935-XIII.

Russo Mario fu Aniello e di Petillo Teresa, nato il 10 gennaio 1908 a Cicciano (Napoli), sergente maggiore del comando 1° raggruppamento arabo-somalo. — Sottufficiale addetto ad un raggruppamento A. S. durante un lungo ed aspro combattimento, si prodigava nell'assolvimento delle proprie mansioni, distinguendosi per calma e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Savioli Arturo fu Roberto e fu Boaro Giuseppina, nato il 7 marzo 1912 a Torino, sergente della 4ª compagnia idrici speciale autocarreggiata. — Facente parte di un plotone idrico al seguito di colonna operante, dava prova, in numerose circostanze di coraggio ed abnegazione. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Scavo Antonino di Gregorio e di La Via Francesca, nato il 28 agosto 1902 ad Assoro (Enna), brigadiere CC. RR. del comando 1° raggruppamento arabo-somalo. — Sottufficiale addetto ad un comando di raggruppamento A. S. durante un aspro e lungo combattimento, si distingueva per calma e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Spagnesi Vieri di Augusto e di Jone Lotti, nato il 21 gennaio 1912 a Pistoia, soldato (19470) del comando genio F. A. della Somalia - battaglione trasmissioni. — Partecipava alle operazioni per la conquista di Neghelli dimostrando abnegazione e sprezzo del pericolo. — Somalia, gennaio-giugno 1936-XIV.

Tonnellato Isacco di Sebastiano e di Longhi Angela, nato il 5 aprile 1913 a Treviso, geniere del XXXIII battaglione zappatori artieri. — Durante le operazioni per la conquista dell'Hararino, si

prodigava nella esecuzione di lavori stradali dando prova in numerose circostanze di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Ogaden-Harar, febbraio-maggio 1936-XIV.

Valente Ottavio di Alessandro e di Visanà Maria Ottavia, nato a Valdagno (Vicenza) il 4 gennaio 1912, soldato (28564) del comando 1° raggruppamento A. S. — Radiotelegrafista di stazione R. T. di raggruppamento A. S., durante un lungo ed aspro combattimento assolveva coraggiosamente i suoi compiti sotto intenso fuoco nemico. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Vistoli Angelo di Francesco e di Beruzzi Teresa, nato ad Alfonsine (Ravenna) il 4 giugno 1913, sottotenente della 51ª compagnia zappatori artieri - Divisione « Peloritana ». — Comandante di un plotone di zappatori artieri, durante un combattimento, dava prova di sprezzo del pericolo, prodigandosi, sotto il fuoco nemico, nell'esecuzione di lavori di riattamento stradale e sistemazione dei guadi. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Zanacchi Luigi di Lodovico e di Tagliaferri Giuseppina, nato a Piacenza il 2 marzo 1904, tenente complemento del comando genio della F.A. della Somalia. — Ufficiale addetto alla direzione del genio della Somalia, realizzò in brevissimo tempo un'importante mole di opere indispensabili alla vita delle truppe operanti, dando prova in varie circostanze di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Somalia, ottobre 1935 - maggio 1936-XIV.

Zanetti Amedeo di Amedeo e di Bergonis Maria, nato a Zenon di Piave (Treviso) il 10 aprile 1913, geniere della 51ª compagnia zappatori artieri - Divisione « Peloritana ». — Geniere di una sezione impiegata nella costruzione, sotto il fuoco nemico, d'importanti lavori, si distingueva per sprezzo del pericolo e coraggioso contegno. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Zuccolo Guido fu Giovan Battista e di Fornaro Angela, nato a Udine il 12 settembre 1912, caporal maggiore (29598) del comando 1° raggruppamento arabo-somalo. — Capo di una stazione radiotelegrafica di raggruppamento A.S. durante un lungo ed aspro combattimento, assolveva coraggiosamente i suoi compiti sotto intenso fuoco nemico. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

(2925)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1938-XVI, n. 1198.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un Punto franco nel porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un Punto franco nel porto di Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — LANTINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1199.

Limitazione dell'impiego dei metalli di importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per gli scambi e per le valute, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra e le Corporazioni interessate, di vietare, con propri decreti, l'impiego di rame, nichel, stagno, cromo, cobalto e loro leghe, nelle categorie di prodotti industriali o in ogni altra applicazione, nelle quali detti metalli e loro leghe possono essere sostituiti con metalli di produzione nazionale.

Art. 2.

I decreti del Capo del Governo, emanati agli effetti del precedente articolo, oltre a contenere l'elenco dei prodotti industriali e delle applicazioni, a cui i divieti si riferiscono, dovranno stabilire la data di decorrenza dei divieti e, occorrendo, le modalità di esecuzione e le eventuali norme per le sostituzioni. Con gli stessi decreti potranno essere fissati, previo parere delle competenti Corporazioni, i prezzi di vendita dei prodotti nazionali.

Tali decreti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

In corrispondenza dei divieti che saranno come sopra stabiliti, è data facoltà al Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, di vietare l'importazione di prodotti fabbricati con rame, nichel, stagno, cromo, cobalto e loro leghe.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 luglio 1938-XVI, n. 1200.

Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutorio il contratto, allegato alla presente legge, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Pesaro in data 3 marzo 1938-XVI, in virtù del quale la signora Alberta Porta vedova Zanvettori, cede in libera ed esclusiva proprietà allo Stato il terreno adiacente alla Rocca di Gradara, distinto nel nuovo catasto con i mappali 128-129, 248, e lo Stato concede alla signora Alberta Porta vedova Zanvettori, vita sua natural durante, l'usufrutto della Rocca, dei mobili ed oggetti in essa esistenti, e di parte del terreno anzidetto, sotto l'osservanza di determinati obblighi.

Art. 2.

Il contratto 3 marzo 1938-XVI è esente da ogni tassa e spesa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1938-XVI, n. 1201.

Abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre i vincoli attualmente esistenti per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per contrarre matrimonio:

i sottufficiali in servizio continuativo e i militari di truppa in servizio del Regio esercito (compresi quelli dell'arma dei Reali carabinieri), i sottufficiali e militari di truppa in servizio della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza debbono ottenerne autorizzazione dal Ministro competente o dalle autorità militari da lui delegate;

i militari del Corpo Reale equipaggi marittimi e i sottufficiali della Regia marina in servizio debbono avere il permesso del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi. L'autorizzazione o il permesso predetti possono, però, essere concessi ai militari di leva soltanto in casi di eccezionale gravità.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza non possono tuttavia contrarre matrimonio prima del raggiungimento del limite minimo di età di anni ventotto.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le altre norme limitatrici finora in vigore, in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato.

Con appositi provvedimenti successivi saranno stabilite le modalità e i termini per la concessione dell'autorizzazione per contrarre matrimonio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 luglio 1938-XVI, n. 1202.

Restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visti i Regi decreti-legge 20 settembre 1934, n. 1494, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 960; 27 giugno 1935, numero 1323, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 179; 9 luglio 1936, n. 1459, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 653; e 1° luglio 1937, n. 1030, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 22;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare e prorogare il beneficio della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il beneficio della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio previsto dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1459, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 653, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1939,

Art. 2.

La restituzione dei diritti di cui al R. decreto-legge sopra citato, dalla entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1939, è stabilita nelle seguenti nuove misure:

a) per le vetture automobili complete per passeggeri e per i telai (châssis), completi di motori, destinati ad autoveicoli per trasporto di persone: L. 3 per chilogrammo;

b) per le parti di ricambio finite e pronte per l'uso delle vetture automobili, di cui alla precedente lettera a): L. 3 per chilogrammo;

c) per i telai (châssis) completi di motore, destinati ad autoveicoli per uso industriale (autocarri, furgoni, furgoncini e simili):

1) L. 3 per kg., per i telai (châssis) completi di motore del peso fino a kg. 1500 ciascuno;

2) L. 2,55 per kg., per i telai (châssis) completi di motore, pesanti ciascuno più di kg. 1500 fino a kg. 4000;

3) L. 2,25 per kg., per telai (châssis) completi di motore, pesanti ciascuno più di kg. 4000;

d) per le parti di ricambio finite e pronte per l'uso dei telai (châssis) completi di motore degli autoveicoli per usi industriali, di cui alla precedente lettera c): L. 2,25 per chilogrammo;

e) per le parti metalliche di carrozzerie di autoveicoli destinati a determinati impieghi industriali in quanto si tratti di parti metalliche formanti un tutto inscindibile con i telai (châssis): L. 2,25 per chilogrammo.

Art. 3.

Dai benefici di cui al precedente art. 2 sono escluse, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le esportazioni comunque effettuate per le Colonie italiane ed i Possedimenti italiani.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri interessati, stabilirà le modalità per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1203.

Decima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 giugno 1937, n. 941, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 6.468.755 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 620.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1937-38 e da inscriversi in aumento agli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo e per la somma accanto a ciascuno segnata:

Cap. 13. —	Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli avvisi telefonici, degli espressi postali, ecc.	L. 350.000
Cap. 51. —	Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc.	» 70.000
Cap. 80. —	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie	» 200.000

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1204.

Undicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 giugno 1937, n. 941, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 5.848.755 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 18.300 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1937-38 e da inscriversi sul capitolo 67 della spesa per l'esercizio medesimo « spese di missioni e diverse occorrenti per le conferenze di telegrafia e radiocomunicazioni del Cairo del 1938 ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 24. MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 agosto 1938-XVI.

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1747, convertito nella legge 29 aprile 1937-XV, n. 754;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coeffic. di maggiorazione
146	Crino vegetale, anche arricciato	Q.le	20 —	—
230	Calze di lana:			
b	altre:			
	2. foggiate, pesanti per dozzina:			
	alfa) più di 500 grammi	Kg.	36,70	—
	beta) fino a 500 grammi	Kg.	44,20	—
231	Guanti di lana:			
b	foggiati, pesanti per dozzina:			
	1. più di 300 grammi	Kg.	36,70	—
	2. fino a 300 grammi	Kg.	44,20	—
232	Maglie non nominate di lana:			
a	semplici	Kg.	44,70	—
b	foggiate	Kg.	49,50	—
394	Cucchiai e forchette, di un sol pezzo:			
a	di ferro o di acciaio:			
	1. di acciaio inossidabile:			
	alfa) finiti	Q.le	1800 —	—
	beta) non finiti	Q.le	1200 —	—
	2. di ferro o di acciaio non inossidabile:			
	alfa) greggi	Q.le	110,10	0,3
	beta) zincati o stagnati	Q.le	128,45	0,3
	gamma) altri	Q.le	183,50	0,3
480	Apparecchi per medicina (compreso l'astuccio):			
a	termometri clinici:			
	1. con astuccio	Cias.	1,60	—
	2. senza astuccio	Cias.	1,50	—
b	altri	Q.le	367 —	0,3
898 *bis*	Chiusure a strappo con cursore a denti:			
a	di metallo comune	Kg.	80 —	—
b	di celluloide o di altre materie plastiche artificiali	Kg.	200 —	—
898 *ter*	Parti staccate di chiusura a strappo:			
a	di metallo comune	Kg.	100 —	—
b	di celluloide o di altre materie plastiche artificiali	Kg.	250 —	—
923 *bis*	Pectina:			
a	liquida	Kg.	2 —	—
b	solida	Kg.	50 —	—

Art. 2.

Alla voce 764 della tariffa dei dazi doganali è aggiunta la seguente nota:

« Il cresolo puro destinato alla fabbricazione delle resine « sintetiche è sottoposto al dazio ridotto di L. 36,70 il quin« tale, sotto l'osservanza delle formalità e delle cautele che « saranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

Art. 3.

Alla voce 826-*bis* della tariffa dei dazi doganali è aggiunta la seguente nota:

« Gli oggetti di gomma elastica o di ebanite, anche misti a « tessuto, inservibili all'uso proprio, e destinati alla indu« stria della gomma, sono, sotto l'osservanza delle formalità « e delle cautele da stabilire dal Ministro per le finanze, am« messi in esenzione da dazio previa riduzione in ritagli o « frammenti buoni soltanto per ricavarne la gomma o previa « fusione in autoclave ».

Art. 4.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per gli scambi e valute:
GUARNERI

(3052)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 agosto 1938-XVI.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di S. Giorgio Lucano (Matera).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-XVI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Leonardo Cospito di Antonio è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di S. Giorgio Lucano, in provincia di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3016)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 agosto 1938-XVI.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Valsinni (Matera).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-XVI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del decreto agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Antonio Mele fu Vincenzo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Valsinni, in provincia di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3017)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 agosto 1938-XVI.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Calciano (Matera).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il signor Vincenzo Annunziata fu Arcangelo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Calciano, in provincia di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3018)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1938-XVI.
Inquadramento sindacale degli affittuari misti del Veneto.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1120;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli affittuari misti del Veneto;

Decreta:

Sono attribuiti alla Confederazione fascista degli agricoltori gli affittuari misti del Veneto ad eccezione di coloro che esercitino aziende ove, in base ai rapporti con il locatore ed al calcolo della produzione lorda del fondo e delle industrie dipendenti (enologica, zootecnica, ecc.) siano da ritenersi economicamente prevalenti le colture effettuate in regime di colonia.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI

(2981)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1938-XVI.
Applicazione per l'anno 1938 di un contributo sindacale ai soci dell'Ente nazionale delle Casse rurali agrarie ed Enti ausiliari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 19 novembre 1936-XV, n. 2122, che approva lo statuto dell'Ente nazionale Casse rurali agrarie ed Enti ausiliari;

Visto l'art. 69 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1937, concernente l'applicazione di un contributo, per l'anno 1937 a carico dei soci dell'Ente nazionale delle Casse rurali agrarie ed Enti ausiliari;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ente stesso, con cui a norma dell'art. 12 dello statuto viene proposta l'applicazione dello stesso contributo per l'anno 1938 per l'assistenza tecnica ai soci;

Sentita la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e riconosciuta la necessità dell'applicazione del contributo nell'interesse collettivo della categoria;

Decreta:

È autorizzata per l'anno 1938 l'applicazione di un contributo a carico dei soci dell'Ente nazionale delle Casse rurali agrarie ed Enti ausiliari.

La misura del contributo è stabilita come segue:

Casse con deposito e fido fino a	L.	50.000	. .	L.	50
» » » » » »		100.000	. .	»	100
» » » » » »		250.000	. .	»	175
» » » » » »		500.000	. .	»	325
» » » » » »		1.000.000	. .	»	550
» » » » » »		2.000.000	. .	»	850
» » » » » »		3.000.000	. .	»	1.200
» » » » » »		5.000.000	. .	»	2.300

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI

(2982)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1938-XVI.
Norme regolamentari per l'attuazione dell'art. 14 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, riguardante agevolazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile successivo;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio successivo;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto successivo;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, numero 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2495;

Visto il R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre stesso anno, n. 1823;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 14 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, il Tesoro dello Stato emetterà, in corrispondenza dell'importo capitale delle annualità ad esso cedute, speciali titoli di credito al nome denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche ».

Ai detti certificati sono estese, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, e nei decreti Ministeriali 22 marzo 1937 e 18 aprile 1937 richiamati nelle premesse.

Per quanto riguarda le caratteristiche di tali titoli di credito si applicheranno le norme contenute nel decreto Ministeriale 8 luglio 1937, pure richiamato nelle premesse, salvo a variare la dicitura « Opere di bonifica integrale » nell'altra dicitura « Opere pubbliche », e salvo ad integrare le indicazioni riguardanti i richiami alle disposizioni di legge, mentre le tre spighe di grano riprodotte in filigrana saranno sostituite con il Fascio Littorio.

Art. 2.

Il Ministero competente rilascerà il certificato di credito delle annualità di contributo statale dovute sui propri stanziamenti e provvederà ad autenticare le dichiarazioni di cessione al Tesoro dello Stato nonchè ad accertare la capacità dei cedenti, giusta quanto si trova stabilito all'art. 1, primo e secondo comma, del richiamato decreto Ministeriale 22 marzo 1937.

Il Tesoro, per lo sconto delle annualità cedutegli, adotterà il tasso di originaria determinazione delle annualità medesime da parte del competente Ministero, salvo ad adottare il tasso vigente ai termini del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n 1378, nel caso di speciali accordi con il concessionario cedente che assicurino all'Erario un'economia di bilancio, ovvero nel caso in cui il tasso di originaria determinazione delle annualità sia inferiore a quello vigente ai termini del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(2991)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Teramo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Campli (Teramo), della estensione di ettari 680 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada nazionale Teramo-Ascoli Piceno dal bivio per Campli a quello per Villa Rupo;

strada comunale per Villa Rupo, indi mulattiera per Colle Castrogno, Villa S. Pietro, Villa Masseri, S. Maria a Campiglio, fino alla strada provinciale per Campli;

strada provinciale per Campli dalla nazionale Teramo-Ascoli all'innesto con la mulattiera Campli-S. Maria a Campiglio.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Teramo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Civitella del Tronto (Teramo), dell'estensione di ettari 400 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada nazionale Teramo-Ascoli da bivio per S. Nicola-Casino Bonifazi a bivio per le Ripe di Civitella del Tronto;

mulattiera dal bivio sulla nazionale per S. Nicola a Casino Bonifazi e le Ripe di Civitella;

strada comunale Le Ripe di Civitella-Bivio nazionale per Ascoli Piceno.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2986)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1938-XVI.
Tabella delle tariffe dei contributi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura per l'anno 1938.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduti il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del decreto-legge predetto e le successive modificazioni ad esso apportate;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1938 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nella tabella annessa al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti ai lavori agricoli o forestali contemplati dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 2.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera b) del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla colonna 4 della tabella annessa.

Art. 3.

Il massimo contributo per ettaro di cui all'art. 1, punto V, comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, è per ciascuna provincia quello stabilito nella colonna 5 della tabella annessa.

Roma, 5 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

Tabella delle tariffe e dei massimi applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per determinare i contributi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura per l'anno 1938.

Num. d'ordine dei compartimenti	PROVINCIE di ogni compartimento	TARIFFA 1938 per 100 di imponibile	TARIFFA 1938 per ettaro	Massimo
1	2	3	4	5
I	Aosta	7,17	1,16	7
	Torino	1,42	0,76	5
	Cuneo	3,84	1,80	7
	Imperia	8,64	3,55	11
	Savona	3,67	1,03	7
	Genova	7,28	2,87	9
II	Novara	4,10	1,72	7
	Vercelli	3,55	2,74	9
	Alessandria	4,82	3,75	11
	Asti	6,84	7,47	19
	Pavia	4,23	5,01	13
III	Varese	2,01	1,25	7
	Como	3,50	1,45	7
	Milano	2,17	3,62	11
	Bergamo	4,85	2,86	9
	Sondrio	7,05	0,63	5
	Brescia	2,49	1,59	7
	Cremona	1,21	2,05	9
	Mantova	1,72	2,35	9
IV	Bolzano	6,61	0,88	5
	Trento	14,31	2,22	9
	Verona	5,65	4,57	13
	Vicenza	5,36	4,28	13
V	Belluno	4,11	0,46	5
	Treviso	6,09	5,13	15
	Venezia	4,87	3,46	11
	Padova	6,26	7,14	19
	Rovigo	3,60	4,35	13
VI	Trieste	8,13	2,35	9
	Pola	13,75	2,96	13
	Fiume	9,41	1,43	7
	Gorizia	11,98	3,10	11
	Udine	3,31	1,33	7
VII	Ferrara	4,02	[illegible],04	9
	Bologna	6,37	5,74	15
	Ravenna	5,17	5,86	15
	Forlì	4,00	2,30	9
	Piacenza	3,26	1,80	7
	Parma	1,03	0,59	5
	Reggio Emilia	1,52	1,31	5
	Modena	5,08	4,03	11
VIII	Pistoia	14,49	8,17	19
	Lucca	7,36	2,88	9
	Pisa	2,04	0,81	5
	Firenze	5,86	2,76	9
	Livorno	6,85	1,64	7
	Spezia	11,49	4,47	13
	Massa	8,07	2,33	7
IX	Arezzo	8,82	3,14	11
	Siena	2,87	0,81	5
	Grosseto	7,46	1,40	7
X	Pesaro	5,17	1,90	7
	Ancona	8,52	6,19	17
	Macerata	12,93	5,30	17
	Ascoli Piceno	10,03	4,23	13
	Zara	2,99	0,72	5
XI	Terni	8,09	2,50	9
	Viterbo	4,41	1,95	7
	Rieti	3,01	0,74	5
	Roma	4,61	2,78	9
	Perugia	11,28	3,73	11
	Littoria	2,61	1,56	7
XII	Campobasso	7,87	2,15	9
	Teramo	19,32	5,48	13
	Aquila	20,57	2,74	11
	Pescara	16,52	6,46	15
	Chieti	12,81	5,58	15
XIII	Frosinone	6,86	4,06	13
	Napoli	6,22	11,48	25
	Salerno	4,84	2,35	9
	Avellino	8,34	4,87	13
	Benevento	10,27	5,03	13
	Potenza	7,92	1,32	7
XIV	Foggia	2,64	1,30	7
	Bari	5,34	4,36	13
	Brindisi	2,66	2,04	7
	Taranto	1,99	1,05	7
	Lecce	4,85	3,75	13
	Matera	6,56	1,45	7
XV	Cosenza	9,55	1,97	9
	Catanzaro	10,23	2,60	11
	Reggio Calabria	10,14	2,88	11
XVI	Palermo	5,35	3,32	11
	Trapani	6,63	3,67	11
	Agrigento	12,67	4,86	13
	Caltanissetta	11,83	3,82	13
XVII	Messina	7,14	2,89	9
	Enna	5,78	2,48	9
	Catania	4,13	2,83	9
	Siracusa	2,44	1,86	7
	Ragusa	3,07	1,42	7
XVIII	Cagliari	2,95	0,47	5
	Sassari	5,06	0,86	5
	Nuoro	12,48	1,25	7

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ROSSONI

(2983)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Disposizioni di favore per la concessione dell'abilitazione alla libera docenza ai candidati reduci dall'A. O. o da servizio militare non isolato all'estero (O.M.S.).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vedute le ordinanze 13 aprile e 17 giugno 1938-XVI, con le quali è stata indetta, per il corrente anno, la sessione per l'abilitazione alla libera docenza;

Dispone:

Le agevolazioni accordate dalla suddetta ordinanza 13 aprile 1938-XVI in favore di coloro che in tale data si trovavano in Africa Orientale per esigenze di carattere militare o in servizio militare non isolato all'estero (O.M.S.), sono estese a coloro che pur non trovandosi in una delle suddette condizioni alla data del 13 aprile 1938-XVI, vi si siano trovati, in qualunque tempo, anteriormente alla detta data, purchè non abbiano in alcun modo usufruito, nelle

precedenti sessioni di abilitazione alla libera docenza del 1935, 1936 e 1937, delle analoghe disposizioni di favore concesse rispettivamente con le ordinanze 18 ottobre 1935-XIII, 24 aprile 1937-XV e 23 novembre 1937-XVI.

Gli interessati potranno presentare la domanda di ammissione all'esame di abilitazione alla libera docenza per qualunque delle discipline previste nella suddetta ordinanza del 13 aprile e del 17 giugno 1938-XVI, e dovranno nella domanda stessa dichiarare di non aver usufruito dei benefici nelle precedenti sessioni, secondo quanto è prescritto nel precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande al Ministero è fissato al 31 ottobre 1938-XVII.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 6 debbono essere indirizzate al Ministero (Direzione generale istruzione superiore) e debbono contenere l'indicazione della materia per la quale viene richiesta l'abilitazione.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) certificato di buona condotta rilasciato dai podestà dei Comuni nei quali il candidato ha avuto la sua residenza dal 1° novembre 1935-XIV, in poi;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista con la indicazione della data di iscrizione. Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero debbono comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante un certificato, redatto in carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, e vistato per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. oppure da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

f) diploma di laurea o certificato di conseguita laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguita la laurea stessa prima del 1° novembre 1933-XII. Potranno tuttavia essere ammessi a giudizio insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale o della Commissione esaminatrice, secondo i casi previsti dall'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e dall'art. 11 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, anche i candidati che non posseggano la laurea o che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 ottobre 1933-XII, quando abbiano compiuto, o compiranno entro il 31 ottobre 1938-XVII, l'età di 40 anni, oppure abbiano esplicato notevole attività nel campo degli studi o dell'insegnamento;

g) documenti rilasciati dall'autorità competente da cui risulti che il candidato si sia trovato in Africa Orientale per esigenze di carattere militare o in servizio militare non isolato all'estero (O.M.S.) anteriormente al 13 aprile 1938-XVI;

h) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato intenda presentare nel proprio interesse.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), debbono essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore al 1° agosto 1938-XVI.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), coloro che abbiano già un ufficio di ruolo nell'Amministrazione civile o militare dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità mediante l'attestazione rilasciata dalle autorità da cui dipendono, dalla quale risulti che all'atto della presentazione della domanda si trovano in attività di servizio. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio all'atto della presentazione della domanda con un certificato rilasciato nelle debite forme dalle competenti autorità.

I candidati debbono versare, all'atto della domanda la somma di L. 150 nel conto corrente postale n. 1/23720 ed unire alla domanda la relativa ricevuta. I moduli per tale versamento possono essere ritirati presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Coloro che intendono conseguire l'abilitazione in più discipline debbono presentare domande separate: una di esse dovrà essere documentata in modo completo, nelle altre si potrà fare riferimento ai documenti allegati alla suddetta.

Per ognuna di tali domande dovrà essere effettuato il suddetto versamento di L. 150. Fuori del caso sopra menzionato non è ammesso il riferimento a documenti allegati a domande presentate per altri scopi.

Le pubblicazioni debbono essere inviate direttamente al Ministero insieme con la domanda entro il suddetto termine del 31 ottobre 1938-XVII. I candidati debbono pertanto aggiungere ai documenti sopra elencati n. 6 esemplari delle notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica e n. 6 esemplari delle pubblicazioni con allegati n. 6 elenchi delle pubblicazioni stesse.

Presso il Ministero potranno inoltre essere depositate le pubblicazioni in copia unica e le casse contenenti disegni e progetti.

Le domande che allo scadere del termine massimo stabilito per la loro presentazione al Ministero non risultassero corredate di tutti i documenti richiesti non saranno tenute in considerazione. Sarà solo consentita, anche dopo tale termine, la regolarizzazione di documenti incompleti, nel termine che sarà fissato dal Ministero.

Non saranno del pari prese in considerazione le domande per le quali non sarà effettuato il versamento della suddetta somma di L. 150 e il deposito per le spese inerenti agli atti delle Commissioni giudicatrici nell'ammontare che sarà indicato, con lettera a parte, a ciascun candidato.

Sui pacchi contenenti le pubblicazioni debbono essere indicati il nome e il recapito del candidato, nonchè la materia oggetto dell'abilitazione, a cui si riferiscono.

È fatto assoluto divieto di inviare pubblicazioni posteriormente alla data prestabilita. Delle pubblicazioni fatte pervenire dopo i termini, non sarà tenuto alcun conto.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste nella presente ordinanza e che abbiano già presentata la domanda di ammissione all'abilitazione alla libera docenza in base alle ordinanze del 13 aprile e 17 giugno 1938-XVI, potranno, al fine di poter usufruire dei benefici stabiliti dalla presente ordinanza, integrare la documentazione della domanda stessa, entro il termine del 31 ottobre 1938-XVII, mediante la esibizione dei documenti di cui alla lettera *g*), e della dichiarazione scritta di non aver usufruito delle disposizioni di favore delle precedenti ordinanze 18 ottobre 1935-XIII, 24 aprile 1937-XV e 23 novembre 1937-XVI.

Della presente ordinanza i rettori delle università e i direttori degli istituti superiori cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo e negli altri modi che riterranno opportuni.

Roma, addì 1° agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(3013)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per le acque di Montoro e S. Severino, in provincia di Salerno.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste in data 2 agosto 1938-XVI, n. 6486, è stato approvato, con alcune modifiche, il nuovo statuto del Consorzio per le acque di Montoro e S. Severino, in provincia di Salerno, deliberato dal Regio commissario dell'Ente in data 12 ottobre 1936.

(2955)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri (Palermo), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 luglio 1936-XIV, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri, con sede nel comune di Misilmeri (Palermo), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 29 luglio 1936-XIV, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Veduto il successivo provvedimento in data 24 novembre 1937-XVI, col quale il signor Giuseppe Sole è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della ripetuta Cassa, in sostituzione del signor Alfredo Troysi, dimissionario;

Considerato che in seguito al decesso del predetto signor Giuseppe Sole è necessario procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Giuseppe d'Alessandria di Antonino è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri in liquidazione, avente sede nel comune di Misilmeri (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del signor Giuseppe Sole.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3012)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca di Capracotta (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che il commissario liquidatore della Banca di Capracotta, società anonima cooperativa con sede in Capracotta (Campobasso), nominato con provvedimento del 6 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 13 stesso mese, n. 61, trovandosi nell'impossibilità di proseguire nelle sue funzioni per sue ragioni particolari ha rassegnato le proprie dimissioni;

Dispone:

Il signor avv. Domenico D'Onofrio fu Feliceandrea, domiciliato ad Agnone, è nominato commissario liquidatore della Banca di Capracotta, società anonima cooperativa con sede in Capracotta (Campobasso) con i poteri e le attribuzioni di cui al titolo VII, capo III, delle norme legislative sopra menzionate, in sostituzione del dimissionario rag. Umberto Marzullo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3009)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 21 dicembre 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a mettere in liquidazione la Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo, con sede nel comune di Villanova Tulo (Nuoro), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico;

Veduto il proprio provvedimento in data 21 dicembre 1937-XV, con il quale si è nominato il rag. Antonio Usai commissario liquidatore della suindicata Cassa rurale;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua costituzione;

Dispone:

Il signor Salvatore Todde è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo, avente sede nel comune di Villanova Tulo (Nuoro), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del ragioniere Antonio Usai.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3010)

Sostituzione del commissario liquidatore e di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 marzo 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito e dispone la messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Sutera, con sede nel comune di Sutera (Caltanissetta), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 2 marzo 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il rag. Giuseppe Borghese, commissario liquidatore ed i signori avv. Nino Laspia e avv. Antonino Tomasini, membri del Comitato di sorveglianza, hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giulio Saetta di Onofrio è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Sutera, avente sede nel comune di Sutera (Caltanissetta), in sostituzione del rag. Giuseppe Borghese ed i signori rag. Angelo Iovino di Michele e rag. Mariano Giunta di Ignazio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa in sostituzione dei signori avv. Nino Laspia ed Antonino Tomasini, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3011)

Avviso di rettifica.

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 6 giugno 1938-XVI, pubblicato a pag. 2501 della *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1938-XVI, n. 137, concernente la nomina dei presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario, in luogo di « Arcolesse dottor *Gennaro* fu Pietro » deve leggersi « Arcolesse dott. *Alessandro* fu Pietro ».

(2956)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 40 posti di sostituto direttore aggiunto nel ruolo degli Uffici provinciali delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, col quale alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni sono aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali della economia corporativa;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 768, che apporta modifiche alla legge 3 giugno 1937, n. 1000;

Visto il R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 7 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172; 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Vista la nota 17 dicembre 1937, n. 1908/15-1/1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 40 posti di sostituto direttore aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli avventizi degli Uffici provinciali delle corporazioni che comprovino di aver esercitato alla data del 22 novembre 1936, almeno per un quadriennio, funzioni direttive negli Uffici provinciali predetti o mansioni di concetto presso il Ministero delle corporazioni.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del commercio - non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) originale o copia autentica di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, in scienze sociali e politiche, in scienze sociali economiche e politiche; in scienze sindacali, in scienze economico-commerciali, in scienze politiche ed amministrative, in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente Autorità scolastica;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato penale generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

10) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XVI ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 3, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno altresì essere allegati la documentazione della nomina ad avventizio del candidato ed un certificato rilasciato dal Prefetto, attestante, a' sensi dell'art. 2 del presente bando, quali funzioni abbia espletato il candidato, specificandone la decorrenza.

Art. 6.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

Diritto civile con particolare riguardo alle obbligazioni, e diritto commerciale.
Economia politica corporativa e diritto corporativo.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno fornito oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:
Diritto amministrativo.
Statistica metodologica.
Legislazione sui Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179; per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Art. 9.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso è formata dai componenti la Commissione di cui all'art. 12 del R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639, integrata da un professore di Università.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI

(2957)

PRIMA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Esame di perito calligrafo.

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visto il R. decreto 25 maggio 1858, n. 216, il relativo regolamento della stessa data ed i Regi decreti 16 ottobre 1861, n. 273, e 14 agosto 1862, n. 776;

Decreta:

È indetto per i giorni 2 e 3 febbraio 1939-XVII, l'esame davanti la Commissione, istituita presso questa Corte di appello, ai termini dei suddetti Regi decreti e regolamento, per gli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande, scritte su carta bollata da L. 4, dovranno essere presentate alla Cancelleria di questo Collegio entro un mese dalla data del presente decreto, e corredate dell'estratto dell'atto di nascita, legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante compiuto gli anni 25, del certificato di buona condotta e del certificato di penalità.

Napoli, 1° agosto 1938 - Anno XVI

Il primo presidente: AZZARITI.

Il cancelliere capo: D'ANCHISE.

(3014)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Con decreto n. 14543 del 28 luglio 1938 ha approvato la seguente graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV:

1. Molè Carmelo . . . . . . punti 47,576
2. Ronchini Luigi . . . . . . » 46,300
3. Colaci Antonio . . . . . . » 45,567
4. Severi Paolo . . . . . . » 45,366
5. Ricci Giuseppe . . . . . . » 44,870
6. Natoli Domenico . . . . . . » 44,815
7. Pitigliani Giuseppe . . . . . . » 44,365
8. Bernardi Giorgio . . . . . . » 44,289
9. Del Chierico Bernardo . . . . . . » 44,028
10. De Angeli Leopoldo . . . . . . » 43,948
11. Giampietri Leoni Manlio . . . . . » 43,514
12. Campili Elio . . . . . . » 42,674
13. Mazzucca Vito . . . . . . » 42,170
14. Teggia Lamberto . . . . . . » 41,173
15. Trippetti Bruno . . . . . . » 40,875
16. Durastanti Livio . . . . . . » 40,859
17. Bertoni Egidio . . . . . . » 40,337
18. Grieco Americo . . . . . . » 35,658

Terni, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: DAU.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

In conseguenza della graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936 approvata con decreto n. 14543 del 28 luglio 1938 ha dichiarato i sottonotati medici vincitori dei posti di condotta a fianco di ciascuno segnato:

1. Molé Carmelo di Nicola - Terni, frazione Cesi.
2. Ronchini Luigi fu Raffaele - Terni, frazione Piediluco.
3. Colaci Antonino di Cosimo - Terni, frazione Stroncone.
4. Severi Paolo di Nicodemo - Amelia, condotta Nord.
5. Ricci Giuseppe di Plinio - Baschi, capoluogo.
6. Pitigliani Giuseppe di Benedetto - Montefranco
7. Del Chierico Bernardo di Cesare - Orvieto, frazione Corbara.

Terni, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: DAU.

(2961)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.